

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE  
DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E.p.c

ALL.COOP  
Società Cooperativa Agricola  
allcoop@pec.amadori.it

A.R.T.A. Distretto di Teramo

**OGGETTO: ALL.COOP Società Cooperativa Agricola – A.I.A. DPC026/295 del 26/11/2021 e successivo aggiornamento A.I.A. n. DPC026/63 del 28/03/2023 – “Richiesta di deroga” ai cui all’art. 29-sexies, co.9 bis del D.lgs. 152/2006, Allegato XII bis della parte seconda - Rif. nota SGRB prot. RA/244063 del 13/06/2024**  
Riscontro nota prot. RA/0351333/24 del 09/09/2024, assunta al prot. Arta n. 34747. Valutazioni su richiesta di deroga

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, con la quale l’A.C. ha richiesto ad ARTA il parere in merito alla “richiesta di deroga” di cui all’art. 29-sexies, comma 9 bis, del D.lgs. 152/2006, Allegato XII bis della parte seconda, con le note inviate dalla Società All Coop per l’installazione di Mosciano S. Angelo, assunte al prot. Arta n. 47611 del 30.10.2023 e n. 53875 del 07/12/2023, esaminate le integrazioni pervenute al prot. prot. RA/269609 del 01/07/2024 a riscontro del parere Arta prot. prot. 11967/2024 del 28/03/2024, nella relazione allegata, elaborata congiuntamente con il Distretto ARTA di Teramo, si riportano le valutazioni sulla documentazione integrativa pervenuta.

Dalla relazione si evince che la documentazione non risulta esaustiva rispetto alle richieste formulate.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell’art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell’art. 29 quater del D. Lgs. 152/06. Come stabilito al c. 10 dell’art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all’Autorità Competente.

La Dirigente della  
Sezione Valutazioni Ambientali Complesse,  
Emergenze, Ambientali Rischi di Incidenti Rilevanti  
*Ing. Simonetta Campana\**

Il Direttore dell’Area Tecnica  
*Arch. Francesco Chiavaroli\**

\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Valutazioni tecniche su richiesta di deroga  
Installazione ALL. COOP Società Cooperativa Agricola  
Mosciano S. Angelo (TE)**

La Società ALLCOOP è autorizzata con i provvedimenti A.I.A. n. DPC026/295 del 26/11/2021 e l'A.I.A. n. DPC026/63 del 28/03/2023.

Con nota prot. 47611 del 30.10.2023, in merito alla prescrizione di cui all'ART. 5 – P.TO 4 dell'A.I.A. n. DPC026/295 del 26/11/2021 (APPLICAZIONE DELLE BAT) – d: L'Azienda dovrà rispettare allo scarico industriale i BAT AELS come media giornaliera riportati nella tabella di cui alla relazione ARTA del 21/10/2021 (parte integrante e sostanziale del provvedimento), l'Azienda ha comunicato l'intenzione di realizzare un impianto per la riduzione della concentrazione di fosforo, come da prescrizione, ma in tempi più sostenibili quantificabili in n. 4 anni, necessari alla definizione della soluzione da adottare in termini impiantistici, di gestione degli spazi da dedicare alla stessa e di pianificazione economica.

Con nota prot.n. 0452118/23 del 07/11/2023, l'A.C. ha richiesto alla ALL. COOP. di riformulare l'istanza di cui alla nota prot. 47611 del 30/10/2023 quale "richiesta di deroga" di cui all'art. 29-sexies, comma 9 bis, del D.lgs. 152/2006, Allegato XII bis della parte seconda, sostanziando la stessa con una analisi costi-benefici.

Con nota prot. n. 0494670/23, del 07/12/2023, la Società ha riformulato l'istanza di modifica ai dell'art. 29-sexies, comma 9 bis, del D.lgs. 152/2006, Allegato XII bis della parte seconda.

L'A.C., con nota acquisita al prot. ARTA n. 1252 del 16.01.2024, ha richiesto ad ARTA il parere sulla richiesta di deroga.

ARTA Area Tecnica con nota prot. 11967/2024 del 28/03/2024 ha richiesto alcune integrazioni.

La Soc. ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola con nota del 28/06/2024 (prot. RA/269609 del 01/07/2024) ha inviato la documentazione in risposta alla nota ARTA, Area Tecnica prot. 11967/2024 del 28/03/2024.

L'A.C. con nota prot. RA/0351333/24 del 09/09/2024, assunta al prot. Arta n. 34747, in considerazione della seduta della CdS convocata per il giorno 16 settembre inerente l'esame della modifica sostanziale del provvedimento AIA, ha richiesto ad ARTA di esprimere un parere in merito alla documentazione inviata dalla Società il 01.07.2024 nell'ambito della conferenza dei servizi.

**Premessa**

La Società ha richiesto, per ragioni economiche e ambientali, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis del D.Lgs.152/06, la deroga al rispetto del limite per il parametro Fosforo allo scarico in uscita al depuratore, proponendo il VLE di 8,5 mg/l anziché 2 mg/l.

La Società dichiara che il limite di 8,5 mg/l comunque è più restrittivo del limite di legge nazionale di 10 mg/l. Si rimanda al parere ARTA prot. 11967/2024 la descrizione dettagliata della richiesta di deroga.

In quanto segue si riportano in corsivo le richieste di cui alla nota ARTA prot. 11967/2024 del 28/03/2024 e le valutazioni tecniche sulle risposte della Società.

**Richiesta di cui alla nota ARTA prot. 11967/2024**

*Si reputa in particolare opportuno che l'azienda:*

*1) Indichi le tempistiche entro cui ritiene di poter affrontare l'investimento necessario all'adeguamento al BAT-Ael sulla base di evidenze finanziarie (p.e. punto di pareggio degli investimenti), confermando o meno la proposta indicata nella nota inviata il 30/10/2023 (ulteriori 4 anni);*

**Valutazioni Arta sul riscontro fornito dall'azienda**

L'Azienda ha comunicato di richiedere la deroga di un anno al fine di definire le caratteristiche dell'impianto da realizzare per garantire allo scarico il rispetto dei limiti di emissione previsti per il fosforo dalle BAT-Ael e che una volta definite le caratteristiche dell'impianto, l'azienda sarà in grado di determinare i tempi di realizzazione dello stesso sia sotto l'aspetto tecnico e sia sotto l'aspetto finanziario.



Si ribadisce che la concessione della deroga di un anno non possa essere assentita in assenza delle evidenze richieste dal comma 9-bis dell'art. 29 sexies del D. Lgs. 152/06 "9-bis. *In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.*

Si ribadisce pertanto che è necessario che l'azienda fornisca quanto già richiesto nel parere prot. 11967/2024 del 28/03/2024, che costituiscono gli elementi necessari (motivazioni economico-finanziarie e tempistiche entro cui la deroga dovrà cessare) senza i quali l'A.C. non può consentire la deroga.

#### Richiesta di cui alla nota ARTA prot. 11967/2024

2) *Approfondisca le conseguenze ambientali derivanti dal mancato rispetto del BAT Ael per il fosforo nel periodo sopra indicato, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e quantitative del corso d'acqua che riceve lo scarico e del contesto ambientale in cui è inserito l'impianto.*

#### Valutazioni Arta sul riscontro fornito dall'azienda

L'Azienda ha comunicato che "al fine di valutare le conseguenze ambientali derivanti dal mancato rispetto del BAT Ael per il fosforo, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e quantitative del corso d'acqua che riceve lo scarico, intende effettuare una campagna di misurazioni, della durata di un anno, in due punti individuati di cui uno a monte ed uno a valle dello scarico nel fiume Tordino. Dal piano di monitoraggio ARTA risulta che i punti di prelievo più prossimi si trovano in zona Teramo e a valle del depuratore di Giulianova; tali punti non si considerano rappresentativi per la valutazione dell'apporto dello scarico di ALL.COOP in quanto molto lontani dal punto di scarico e dunque soggetti a variabili non ponderabili dovute alle immissioni fraposte e all'apporto depurativo sul punto a valle. Per questo motivo non possono essere presi in considerazione ai fini dello studio richiesto.

Le misurazioni analitiche saranno effettuate contestualmente al prelievo mensile, a partire dal mese di giugno 2024, con l'obiettivo di individuare la concentrazione di fosforo come (P) a monte e a valle dello scarico nel fiume Tordino.

A seguito dell'effettuazione delle misure, in funzione di quanto rilevato dalle stesse, saranno valutate le eventuali conseguenze ambientali derivanti dal mancato rispetto del BAT Ael per il fosforo. Sarà cura della scrivente aggiornare in merito all'esito della campagna di misurazioni.

Si ritiene imprescindibile, per consentire la deroga, che l'azienda produca quanto già richiesto nel parere prot. 11967/2024 del 28/03/2024, effettuando una valutazione delle eventuali conseguenze ambientali del mancato rispetto dei BAT-Aels (con il nuovo VLE proposto di 8,5 mg/l), che potranno essere successivamente confermate da un monitoraggio, le cui modalità di esecuzione dovranno essere definite in accordo con il Distretto Arta di Teramo. Resta inteso che l'azienda potrà eventualmente utilizzare, per le valutazioni richieste, i dati raccolti fino ad oggi a partire dal mese di giugno 2024.

L'istruttore  
Dott.ssa Angela Miccoli

La Dirigente della  
Sezione Valutazioni Ambientali Complesse,  
Emergenze, Ambientali Rischi di Incidenti Rilevanti  
Ing. Simonetta Campana\*

